

Allegato "A"
N. 652 di Raccolta



STATUTO

**Versione in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria
del 16 dicembre 2023**

STATUTO OLGIATA GOLF CLUB A.D.

(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2023)

T I T O L O P R I M O

Nome, Sede, Scopo

Art. 1 – Nome ed oggetto sociale

È costituita in Roma, Largo Olgiata n. 15, una associazione sportiva riconosciuta denominata “Olgiata Golf Club Associazione Dilettantistica”.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione si obbliga a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di Enti riconosciuti da questo delegati, ha per scopo principale ed istituzionale quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento a quelle connesse alla disciplina del golf, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci nonché quello di promuovere le relazioni tra i Soci e favorire la frequentazione dei nuclei familiari , mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta e garantisce di osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare; si impegna altresì a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.

L'Associazione si impegna a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, ed ha come colori sociali il giallo ed il blu su fondo verde. Lo stemma è allegato, nel solo suo disegno, sotto la lettera "A".

L'attività dell'Olgiata Golf Club si svolge sui campi di golf e sugli altri impianti di proprietà della Golf Olgiata S.p.A. con sede in Roma, iscritta al Tribunale di Roma al n° 4509/77 del Registro Società e su qualsiasi altro impianto venga deciso dall'Assemblea.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – Ammissione dei Soci

Possono fare parte dell'associazione gli azionisti della Golf Olgiata S.p.A. e le altre categorie di Soci previste dall'art. 5 del presente statuto.

L'acquisto dell'azione della Golf Olgiata S.p.A. per atto tra vivi deve avvenire - in osservanza di quanto previsto dall'art. 4, quarto capoverso, dello statuto della società medesima ed ai sensi dell'art. 2345 del codice civile - a seguito del consenso del Consiglio di Amministrazione della Golf Olgiata S.p.A. stessa, sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'associazione, che si pronuncia discrezionalmente tenendo conto delle qualità personali del richiedente il quale, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera g) dello statuto della Federazione Italiana Golf, deve indispensabilmente aver tenuto e tenere un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Successivamente all'acquisto dell'azione, l'ammissione dell'azionista quale socio dell'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'azionista stesso.

Per le altre categorie di Soci, l'ammissione è parimenti deliberata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, sempre tenuto conto degli stessi elementi di cui al precedente capoverso e su domanda dell'aspirante, nonché in ragione della ricettività delle strutture del Circolo.

In tutti i casi, l'acquisto della qualità di Socio si compie alla data della comunicazione della delibera di ammissione all'aspirante.

Il Regolamento sociale disciplina le modalità e il contenuto della domanda di associazione per tutte le categorie di Soci.

Gli aspiranti Soci riconoscono e accettano - se azionisti, all'atto della presentazione alla Golf Olgiata S.p.A. della richiesta di consenso all'acquisto dell'azione della società stessa e, se non azionisti, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al Consiglio Direttivo - le norme del presente Statuto e del Regolamento, le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché quello della Federazione Italiana Golf alla quale l'Olgiata Golf Club aderisce.

Con la presentazione della richiesta o della domanda di ammissione di cui al precedente capoverso l'aspirante Socio assume, sul proprio onore, l'impegno di osservare - qualora venga ammesso a far parte dell'Olgiata Golf Club - tutte le norme del presente statuto e del regolamento sociale, nonché di sottomettersi al giudizio degli organi di disciplina previsti dallo statuto medesimo, rispettandone incondizionatamente le decisioni.

Tutti i Soci devono essere tesserati con la Federazione Italiana Golf. Essi devono mantenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

TITOLO SECONDO

Soci

Art. 5 – Categorie di Soci

I Soci del Club possono essere:

- Soci Onorari;
- Soci Azionisti;
- Soci Familiari;
- Soci Ordinari;
- Soci Giovani;
- Soci Atleti;

L'età minima per poter diventare Soci del Club è di **sei anni** compiuti. L'associazione favorisce la frequentazione del circolo da parte di bambini in età inferiore; questa è disciplinata dal Regolamento sociale con modalità tali da non limitare il godimento delle strutture del circolo stesso da parte delle famiglie dei Soci genitori.

Sono **SOCI ONORARI** coloro che l'Assemblea dei Soci ritenga opportuno eleggere in riconoscimento di meriti eccezionali. Essi fruiscono di tutti i diritti dei Soci Azionisti. Possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto e possono essere esonerati dalla stessa Assemblea da pagamento delle quote sociali.

Sono **SOCI AZIONISTI** (con azioni di proprietà), indipendentemente dal numero di azioni possedute, i Soci Azionisti della Golf Olgiata S.p.A. Essi hanno diritto di servirsi di tutti gli impianti sociali e di partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Qualora azionista della Golf Olgiata S.p.A. sia un soggetto diverso da una persona fisica, la qualità di Socio è assunta dal legale rappresentante del soggetto stesso o da una persona da esso designata.

Sono **SOCI FAMILIARI** il coniuge ed i figli, questi ultimi fino al trentacinquesimo anno di età, dei Soci Azionisti. Essi sono ammessi a far parte del Circolo con le modalità contemplate dal Regolamento. I Soci Familiari, ove non azionisti, perdono automaticamente la loro qualità nel caso di perdita della qualità di azionista da parte del Capo Famiglia.

Sono **SOCI ORDINARI** coloro che, con decisione del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte del Club per il periodo massimo di due anni sociali consecutivi.

Trascorso tale periodo, qualora non acquisiscano la qualifica di azionista, la loro associazione al Club, fatta eccezione per i membri del **Corpo Diplomatico Estero**, cessa automaticamente senza possibilità alcuna di essere riammessi come Soci Ordinari. Durante il periodo di loro associazione, ove in maggiore età, possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Sono **SOCI GIOVANI** coloro che non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età i quali, con decisione del Consiglio Direttivo, vengano ammessi a far parte del Club per il periodo di un anno sociale. La loro associazione al Club cessa con lo scadere di tale periodo ma il Consiglio Direttivo ha facoltà di rinnovarla, su loro richiesta, di anno in anno, sino al compimento del ventiseiesimo anno. Durante il periodo di loro associazione, ove in maggior età, partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

Sono **SOCI ATLETI** coloro che, con decisione del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte del Club, per il periodo di un anno, in quanto in possesso di particolari requisiti sportivi in campo golfistico o nella pratica di altri giochi riconosciuti dal CONI o da altri enti delegati riconosciuti dal CONI. La loro associazione al Club cessa con lo scadere di tale periodo, ma il Consiglio Direttivo ha facoltà di rinnovarla, su loro richiesta, di anno in anno. Sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono divenire Soci Atleti anche i Soci già appartenenti ad altre categorie.

Su loro richiesta i Soci Azionisti e Familiari possono assumere la qualifica di:

- “Assenti”.

Sono **SOCI ASSENTI** i Soci Azionisti e Familiari maggiorenni che, dopo almeno un anno di iscrizione all'Associazione, trasferiscano il proprio domicilio e/o residenza fuori dal Lazio.

Art. 6 – Elenco dei Soci

La segreteria del Club provvederà a redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soci, suddivisi per categorie. Tale elenco è a disposizione di tutti i Soci per essere consultato.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio cessa per le seguenti cause:

- a) perdita della qualità di azionista della Golf Olgiata S.p.A. o di legale rappresentante della persona giuridica azionista o di designato della persona giuridica medesima;
- b) decorso del termine biennale di associazione per quanto concerne i Soci Ordinari, e del termine annuale per i Soci Giovani e per i Soci Atleti;
- c) dimissioni;
- d) dichiarazione di morosità nel pagamento delle quote associative; i Soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio Direttivo dietro il pagamento di quanto dovuto;
- e) radiazione dall'Albo dei Soci, nei casi specificati nell'articolo seguente.

Il Regolamento sociale disciplina le modalità di presentazione della domanda di dimissioni e le condizioni per la dichiarazione dello stato di morosità.

La cessazione del rapporto associativo non esonera il Socio dall'obbligo del pagamento delle quote associative fissate per l'anno in corso come pure non costituisce titolo per la loro restituzione, anche parziale.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

A carico del Socio che:

- non osservi il presente Statuto o il Regolamento sociale;
- commetta azioni contrarie all'onore, alla morale o al decoro, sia nell'ambito del Club che fuori di esso;
- arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Club od alla sua reputazione,

può essere aperto un procedimento disciplinare, a seguito del quale possono essere emessi i seguenti provvedimenti, a seconda della gravità delle infrazioni:

- a) censura;
- b) deplorazione;
- c) sospensione temporanea dalla frequentazione di tutte o parte delle strutture del Club;
- d) radiazione.

La deplorazione e la sospensione temporanea comportano l'ineleggibilità a qualsiasi carica sociale per un periodo, rispettivamente, di sei mesi e di un anno. La radiazione comporta, in perpetuo, il divieto per il Socio radiato di frequentare il Club od utilizzarne a qualsiasi titolo gli impianti, anche in qualità di invitato di altri Soci.

Competente a decidere in ordine all'irrogazione di sanzioni disciplinari, all'esito di un procedimento instaurato su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio Direttivo, della Commissione sportiva o di ciascun Socio, è il Collegio dei Probiviri. Di ogni provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri dovrà essere data comunicazione scritta agli interessati.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri può essere fatto ricorso, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Socio che ne è colpito, al Collegio Disciplinare d'Appello, il quale deciderà entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Copia integrale delle decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri e dal Collegio Disciplinare d'Appello, una volta divenute definitive, qualora con esse a carico del Socio ricorrente risulti inflitto uno dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, esclusa la censura, sarà affissa all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.

Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Disciplinare d'Appello decidono a maggioranza dei loro componenti e secondo equità; essi hanno facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che ritengono opportuno e sono obbligati ad irrogare sanzioni proporzionate alla violazione commessa.

Art. 9 – Ospiti

Il Presidente ed i Vice Presidenti hanno facoltà di rilasciare particolari inviti per iscritto. I Soci, nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento Sociale, possono invitare terzi a frequentare i campi da golf e la sede del Club. Il Socio invitante è garante del comportamento degli invitati.

TITOLO TERZO

Esercizio sociale, mezzi finanziari.

Art. 10 – Esercizio sociale

L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoottanta giorni dal termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo redige, altresì, il Bilancio preventivo dell'anno successivo entro la fine dell'esercizio sociale.

Art. 11 – Mezzi finanziari

I proventi del Circolo sono costituiti:

- a) dalle quote associative. Per quota associativa si intende: quote sociali annuali e contributi di ogni tipo deliberati dall'Assemblea. Tutte le quote non sono rivalutabili né restituibili né trasmissibili, neppure a causa di morte;
- b) dalle entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi e della Club-house da parte di non Soci, nonché dallo sfruttamento commerciale del marchio del Circolo;
- c) da tutte le altre entrate che possono provenire al Circolo dallo svolgimento delle sue attività o da atti di liberalità.

Art. 12 – Quote associative

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il pagamento di tale quota associativa per i Soci Familiari è a carico del Socio Azionista del cui nucleo familiare essi fanno parte.

Per i Soci ordinari, non appartenenti al Corpo Diplomatico Estero, la quota associativa dovrà essere superiore a quella del Socio Azionista.

Ove anch'essi azionisti della Golf Olgiata S.p.A., i Soci Familiari sono tenuti al pagamento dei medesimi importi stabiliti per i familiari dei Soci Azionisti.

L'ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea per ciascuna categoria di Soci e viene comunicato sia tramite lettera circolare inviata ai Soci stessi, sia tramite affissione nell'Albo del Club.

Il Regolamento sociale disciplina le modalità di versamento della quota associativa.

TITOLO QUARTO

Organi Sociali.

Art. 13 – Organi sociali

Sono Organi del Club:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio Disciplinare d'Appello.

Fermi restando i casi di ineleggibilità di cui all'art 8, possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Golf, in regola con il pagamento delle quote associative, e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che hanno rapporti di lavoro e/o di dipendenza con il Club.

La perdita della qualifica di Socio provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica sociale.

Art. 14 – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria può essere direttamente convocata dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea ed è assistito da un Segretario da lui nominato.

L'Assemblea è regolarmente convocata quando l'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno sia stato affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la seduta in prima convocazione e sia stata data comunicazione scritta, anche per posta elettronica, all'indirizzo fornito dal Socio.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altri Soci muniti di delega scritta, fermo restando che ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe scritte.

L'Assemblea è regolarmente costituita in sede Ordinaria quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei Soci partecipanti in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può essere indetta per lo stesso giorno della prima.

Art. 15 – Assemblea dei Soci: deliberazioni

L'Assemblea:

- a) determina l'ammontare della quota associativa a carico delle diverse categorie di Soci;
- b) delibera su tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto;
- c) elegge il Presidente del Club, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Disciplinare d'Appello secondo le modalità stabilite nel Regolamento;
- d) determina il numero dei Soci Ordinari, dei Soci Giovani e dei Soci Atleti da iscrivere annualmente;

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, escludendo le astensioni dal conteggio dei voti.

Le votazioni assembleari avvengono di norma a scrutinio segreto in un solo giorno.

Limitatamente alle votazioni concernenti le mozioni d'ordine presentate in Assemblea, il Presidente dell'Assemblea stessa può, motivatamente, adottare la modalità di voto alternativa dell'alzata di mano, contro la quale è tuttavia sempre ammessa la verifica da parte dei presenti che ne facciano richiesta.

Per le votazioni concernenti l'attribuzione della qualità di Socio onorario, il Presidente dell'Assemblea può adottare la modalità di voto alternativa dell'acclamazione.

Le delibere assembleari saranno esposte mediante affissione nella sede sociale per la durata di trenta giorni.

Art. 16 – Assemblea straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata il Collegio Sindacale o almeno la decima parte dei Soci aventi diritto al voto.

In sede Straordinaria l'Assemblea è validamente costituita quando esercita il proprio diritto almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e almeno 1/4 dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione.

Le delibere riguardanti lo scioglimento del Club devono essere prese con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, mentre quelle riguardanti le modifiche statutarie devono essere prese con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe come nell'Assemblea ordinaria e le delibere vengono prese a scrutinio segreto in un solo giorno.

Art. 17 – Presidente e Consiglio Direttivo.

Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente del Circolo e da sei a otto membri, a seconda della decisione dell'Assemblea.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed è legale rappresentante del Club nei confronti di terzi ed in giudizio.

È fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

I membri del Consiglio Direttivo, per l'esercizio del loro ufficio, non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della loro carica. È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di effettuare prestazioni professionali o di intrattenere rapporti di fornitura di beni o servizi comunque qualificati, a favore del Club, ancorché gratuitamente.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente che può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Il Consiglio Direttivo è organo collegiale: pertanto ai suoi membri, in difetto di espressa delega risultante dal verbale del Consiglio, non spettano poteri gestori individuali.

Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno, su proposta del Presidente, due Vice-Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario.

I Vice-Presidente sostituiscono, in ordine di anzianità di associazione, il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con i medesimi poteri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno due Consiglieri o del Collegio Sindacale. La convocazione deve essere inviata a ciascun Consigliere e, per conoscenza al Collegio Sindacale, con indicazione dell'Ordine del Giorno. Deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Il Consiglio Direttivo formula le strategie ed i piani a medio e lungo termine da sottoporre alla approvazione dell'assemblea ordinaria, definendo gli obiettivi e le attività utili per il loro raggiungimento. Esso provvede alla gestione dell'associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla realizzazione degli scopi associativi, che non siano riservati dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. In via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) decide sulle domande di ammissione dei Soci secondo quanto previsto all'art. 4;
- b) assume e gestisce il personale, fissandone le retribuzioni ed i compensi;
- c) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo e sportivo del Circolo;

- d) redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- e) tratta con le Autorità Governative, Amministrative e Sportive le questioni di interesse dello Sport oggetto dell'attività del circolo;
- f) nomina i componenti della commissione sportiva ed eventuali altre commissioni, ne determina i compiti e la composizione e sovrintende alla loro attività;
- g) provvede alla conservazione dei libri e registri prescritti dal presente Statuto, degli atti e verbali relativi alle singole votazioni, dei documenti storici, contabili, amministrativi e legali pertinenti all'attività del Circolo;
- h) stabilisce le modalità di concessione d'uso a terzi del nome e del dominio del marchio dell'associazione;
- i) propone all'assemblea il numero massimo dei Soci componenti il corpo sociale, ispirandosi al condiviso principio di favorire la categoria-dei Soci giovani.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali.

I libri sociali, conservati presso la sede dell'associazione con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, possono essere consultati, nel rispetto delle normative sulla privacy, dagli associati che ne facciano motivata istanza al Presidente.

Art. 18 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri ed elegge nella prima riunione un Presidente tra i suoi componenti.

In aggiunta ai compiti previsti dall'art. 2403 del Codice civile, il Collegio esercita il controllo contabile sul bilancio annuale e preventivo presentando relazione scritta all'Assemblea Ordinaria.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio Sindacale assiste alle sedute del Consiglio Direttivo, ed ha facoltà di esaminare in qualsiasi momento i libri e le scritture, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quant'altro riterrà opportuno per l'attuazione delle funzioni stesse.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri. Elegge nella prima riunione un Presidente tra i suoi componenti.

I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

È competente ad emettere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto.

Art. 20 – Collegio Disciplinare d'Appello

Il Collegio Disciplinare d'Appello è composto da cinque membri aventi le qualità indicate nel precedente art. 19 dello Statuto Il Collegio elegge nella prima riunione un Presidente tra i suoi componenti.

I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

È competente ad emettere decisioni sugli eventuali ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto, e le sue decisioni saranno considerate definitive.

Sono sempre applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di giustizia della FIG e quelle dell'art. 24, comma terzo, del codice civile.

Art. 21 – Commissioni

La Commissione Sportiva e le altre eventuali Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo e sono composte da un numero variabile di membri, con un minimo di tre, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo designa il Presidente della Commissione Sportiva e delle altre Commissioni e ne nomina i componenti.

La Commissione Sportiva e le altre Commissioni durano in carica un anno e possono essere riconfermate, salvo revoca dei loro componenti da parte del Consiglio.

Svolgono i compiti precisati nel Regolamento ed altri compiti eventualmente ad esse affidati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Decadenza dalle cariche sociali e sostituzione

Se un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri o del Collegio Disciplinare d'Appello resta assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decade dalla carica.

Quando uno o più componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri o del Collegio Disciplinare d'Appello dichiarino di non accettare la carica o cessino di far parte dell'Organo Collegiale per dimissioni, per decadenza o per qualsiasi altro motivo, subentreranno il Socio o i Soci che nelle rispettive votazioni assembleari abbiano riportato il maggior numero dei voti dopo i Soci eletti.

In caso di parità subentrerà il Socio più anziano per appartenenza al Club.

Il Socio o i Soci subentrati cesseranno dalla carica insieme agli altri componenti degli Organi Sociali.

Art. 23 – Cause di decadenza degli organi

Nel caso in cui venisse contemporaneamente meno la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, decade e si dovrà quindi dar luogo a nuove elezioni del Consiglio stesso.

Nel caso in cui venisse contemporaneamente a mancare la metà più uno dei componenti del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Disciplinare d'Appello, tali organi decadono e si dovrà quindi dar luogo a nuove elezioni degli organi medesimi.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 24 – Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

Art. 25 – Clausola Compromissoria

Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 62 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra gli associati o fra taluni di essi e gli organi del Club su fatti attinenti la vita e i rapporti associativi, anche in ordine alla interpretazione delle disposizioni date dal Consiglio, i Soci si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile del lodo arbitrale non impugnabile emesso da un Collegio arbitrale costituito da un Presidente e da altri due componenti: questi ultimi, nominati ognuno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio delle parti.

T I T O L O Q U I N T O

Scioglimento del Club e disposizioni generali e finali.

Art. 26 - Scioglimento

Il Club potrà, con le presenze e le maggioranze di cui all'Art. 16, essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà il liquidatore.

Il patrimonio sociale sarà devoluto al Comitato Olimpico Nazionale Italiano o ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme del codice civile in materia di associazioni e le altre norme di legge riguardanti gli enti associativi non commerciali e in particolare le associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 28 – Deposito dello statuto

Due esemplari del presente Statuto, firmati dal Presidente, saranno depositati nell'archivio del Circolo.

F.TO:

Stefano IACOBELLI

CRISTINA CAPUA (SIGILLO)

*"Certificazione di conformità di copia informatica
a originale analogico"*

*(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art.68-ter, legge 16
febbraio 1913, n. 89)*

Certifico io sottoscritta Avv.to Cristina Capua, Notaio in Roma, iscritta presso i Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 28 agosto 2026 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 13 (tredici) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Roma, quattro gennaio duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Cristina Capua